



**CITTÀ DI VENTIMIGLIA**  
(PROVINCIA DI IMPERIA)

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
ADOTTATA CON I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Del 18/04/2013

N. 10

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ARTIGIANALE DI "SERVIZI ALLA  
PERSONA" (ACCONCIATORE ED ESTETISTA).**

*L'anno duemilatreddici addì diciotto del mese di aprile alle ore 10:00 nella solita sala delle  
adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria.*

*Sono Presenti i Signori:*

| N. | Cognome e nome  | Presente | Assente |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1. | Giovanni Bruno  | X        |         |
| 2. | Pasquale Aversa | X        |         |
| 3. | Luciana Lucianò | X        |         |

*Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott.ssa Paola Savina Elisa MARCHESELLI*

*Assume la presidenza della riunione la Commissione Straordinaria.*



All. alla delibera C.S. n. 10 del 10/4/2013

# CITTÀ DI VENTIMIGLIA

PROVINCIA DI IMPERIA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALE "SERVIZI ALLA PERSONA" ( "ACCONCIATORE" ED "ESTETISTA" )

### Normativa di riferimento:

- Legge n. 443 del 8.8.1985 e s.m.i. - Legge Quadro per l'Artigianato.
- Legge n. 713 del 11.10.1986 - Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.
- Legge n. 1 del 4.1.1990 - Disciplina attività di estetista.
- Legge Regione Liguria n. 3 del 2.1.2003 - Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
- Legge n. 174 del 17.8.2005 - Disciplina attività di acconciatore.
- Legge n. 40 del 2.4.2007 (c.d. Legge Bersani) - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
- Legge Regione Liguria n. 23 del 5.6.2009 - Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della Legge 17.8.2005 n. 174.
- Decreto Lgs. n. 59 del 26.3.2010 (c.d. Bolkestein) - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- D.M. n. 110 del 12.5.2011 - Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.
- Legge Regione Liguria n. 14 del 13.6.2011 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno.
- Decreto Lgs. n. 147 del 6.8.2012 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 147/2010 n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

### INDICE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista
- Art. 4 - Segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.)
- Art. 5 - Limiti e modalità di espletamento dell'attività
- Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali e delle attrezzature
- Art. 7 - Requisiti per attività svolte presso domicili privati, ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti
- Art. 8 - Requisiti per attività svolte presso il proprio domicilio
- Art. 9 - Obblighi dell'esercente (esposizione autorizzazioni/SCIA - tariffe - orari - chiusure)
- Art. 10 - Sospensione volontaria dell'attività, sospensione coattiva, decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 11 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 12 - Norma finale



## **Art. 1 – Definizioni**

1. Attività di "acconciatore" ed "estetista" è quella esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti.
2. L'attività di "acconciatore" comprende tutti i trattamenti e servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.  
L'attività di acconciatore consente di svolgere le seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: lavaggio, taglio di capelli e allungamento tipo "extention", acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche e altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello.  
Gli acconciatori nell'esercizio delle proprie attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, oltre che per le mansioni di cui al precedente comma 2, anche per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.
3. L'attività di "estetista" comprende prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, nonché con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l'applicazione dei prodotti cosmetici, come definiti ed il cui uso è consentito dalle norme vigenti.  
Sono comunque attività estetiche e come tali soggette alla relativa disciplina e disposizioni in materia di locali, attrezzature, condizioni d'esercizio:
  - a) le attività svolte con l'uso esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, senza intervento di alcun operatore diverso dal fruitore del trattamento, quali ad esempio centri abbronzanti, bagni turchi e saune, centri dimagranti;
  - b) le attività cosiddette di "massaggio orientale" o "massaggio olistico" o "medicina bionaturale" ed ogni altra attività di massaggio privo di finalità terapeutica, comunque denominata;
4. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.
5. Sono parimenti escluse dal rispetto del presente regolamento le attività di "tatuaggio" e di "piercing e "trucco permanente", per le quali si rimanda alle direttive regionali che disciplinano requisiti strutturali, igienico - sanitari, formazione e relative condizioni d'esercizio (DGR n° 787 del 4.7.2008 - DGR n° 831 del 19.6.2009). L'attività professionale in oggetto può essere svolta anche unitamente a quella di estetista o di acconciatore; in ogni caso è necessario il possesso dei requisiti richiesti per esercitare le distinte attività.
6. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
7. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa.
8. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di legge e con gli scopi di cui al comma 7, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le Società per Azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
9. È infine artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui legge e con gli scopi di cui al comma 7:
  - a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;



b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

10. Sono consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, :

- a) quelli costituiti tra imprese artigiane
- b) quelli cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti;
- c) quelli costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui alle lettere a) e b).

11. I soggetti artigiani di cui ai precedenti commi 6 - 7 - 8 - 9 sono riconosciuti tali solo purché iscritti nella rispettiva apposita sezione dell'Albo imprese artigiane della C.C.I.A.A..

## **Art. 2 – Oggetto del Regolamento**

1. Al fine di pianificare organicamente l'attività, il regolamento comunale disciplina:

- a) le caratteristiche dei locali impiegati nell'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista;
- b) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle relative apparecchiature, nonché le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare;
- c) le modalità e le condizioni che devono essere rispettate per l'espletamento dell'attività, tanto in luogo aperto al pubblico che in luogo privato;
- d) gli adempimenti per l'apertura o il trasferimento dell'attività, per il subingresso nell'attività in caso di cessione o locazione dell'azienda o per causa di morte e per i casi di cessazione definitiva dell'attività;
- e) la disciplina degli orari, della pubblicità delle tariffe professionali e delle aperture e chiusure degli esercizi.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese, siano esse individuali o in forma societaria, in cui i soggetti che prestano i servizi ed i trattamenti sono titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari dell'impresa, che svolgono l'attività di acconciatore o di estetista sul territorio comunale, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo aperto al pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

3. L'esercizio delle attività è ammesso :

- a) presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o per necessità particolari, quali matrimoni, spettacoli artistici o gare sportive;
- b) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate apposite convenzioni;
- c) è altresì ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione.
- d) presso alberghi, palestre, club, circoli privati, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuata a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

5. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e di estetista, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, e nella L.R. 2.1.2007, n. 1.

## **Art. 3 – Requisiti per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista**

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscriversi al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio ed all'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1985, n. 443, e s.m.i..

2. Lo svolgimento dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 3 della legge 17.08.2005, n. 174, nelle modalità di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 23 del 5.6.2009; Lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'Art. 3 della legge 4.1.1990, n. 1, e s.m.i..

3. La qualificazione professionale deve essere posseduta dai soggetti previsti dalla vigente normativa.

**(N.B.: in relazione ai precedenti commi 2 - 3 - 4, vedi "Tabella Requisiti" in calce al Regolamento)**



4. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività; i locali devono essere adattati in modo che le sole aree operative non i locali di servizio comuni risultino, fra di loro, convenientemente separate, .
5. La qualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività è accertata sulla base della vigente normativa regionale in materia di formazione professionale.
6. Una persona fisica non può essere responsabile, quale titolare o Direttore Tecnico, di più di una azienda.
7. Un'impresa artigiana individuale non può essere titolare contemporaneamente di più attività, esercitate in locali diversi, ubicati anche in altri Comuni, salvo che per le unità locali venga designata una persona in possesso dei requisiti professionali; in questo caso le unità locali non gestite direttamente dal titolare artigiano perderanno i requisiti di impresa artigiana.
8. Un'impresa artigiana costituita in forma societaria, può essere titolare di più e diversi esercizi, a condizione che in ciascun esercizio operi un socio in possesso della relativa qualificazione professionale.
9. Un'impresa, diversa da quelle previste dalla legge 443/1985, può esercitare le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi, a condizione che per ciascuna sede sia presente un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale che dovrà essere fisicamente presente nell'orario di lavoro e al quale è attribuita la responsabilità dei procedimenti tecnici.
10. Nell'esercizio deve essere sempre garantita la presenza di una persona in possesso dei requisiti professionali; in caso di sua assenza, anche se temporanea, deve essere sempre presente un'altra persona in possesso di tali requisiti; nel caso di impedimento, per un massimo di 15 giorni, la sostituzione del responsabile qualificato non deve essere comunicata agli uffici competenti; dovrà essere comunicata la sostituzione se il periodo di sua assenza si protrae.
11. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal vigente Regolamento.
12. Nel caso di coesistenza di un'attività di cui al presente Regolamento e di altra attività commerciale, gli ingressi e i servizi igienici degli esercizi, devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.

#### **Art. 4 – Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)**

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e di estetista, il subingresso nell'attività, il trasferimento della sede e le modifiche dei locali esistenti sono soggetti a segnalazione certificata inizio attività (SCIA), ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
2. Deve essere comunicato al Comune la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla variazione.
3. La sussistenza del titolo per l'esercizio delle attività è comprovata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività munita del timbro di protocollo, di cui l'esercente è tenuto a esporne copia nel locale destinato all'attività.
4. La segnalazione certificata di inizio attività deve indicare:
  - le generalità ed il domicilio del richiedente o, trattandosi di società, del rappresentante legale (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
  - le generalità ed il domicilio del Direttore Tecnico (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
  - la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice fiscale, sede legale);
  - *(nel caso in cui non venga allegato, allorquando posseduto ai sensi della precedente normativa, certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante il possesso della qualificazione professionale da parte del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente, a termini dell'art. 2, c 3 della L.R. 23/2009)* i dati della qualificazione professionale conseguita;
  - gli estremi dell'iscrizione della Ditta al Registro Imprese - e dell'eventuale iscrizione all'Albo Artigiani - della Camera di Commercio;



- l'ubicazione dell'esercizio;
- la destinazione d'uso catastale dei locali;
- la dichiarazione autocertificata del possesso, da parte di tutti i soggetti, dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa;
- la firma del richiedente o, trattandosi di società, del rappresentante legale.

5. Alla segnalazione suddetta devono essere allegati i seguenti documenti o, nei casi previsti dalla legge, idonea dichiarazione sostitutiva:

- documento di identità del sottoscrittore;
- ricevuta versamento diritti di istruttoria;
- atto costitutivo della società;
- certificazione tecnica e planimetria dei locali, in scala 1:100, identificante la rispettiva destinazione, a firma di tecnico abilitato;
- elenco delle attrezzature impiegate.

6. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, la SCIA è archiviata.

7. La verifica delle dichiarazioni rese nel procedimento avviato tramite SCIA è condizione unica di autorizzabilità dell'attività, a termini della legge 241/1990; quanto previsto dai successivi articoli del Regolamento è mera condizione di esercizio dell'attività.

8. Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento per atto tra i vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio mediante atto pubblico ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

9. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale così come previsto dagli articoli del presente Regolamento, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato segnalazione certificata di inizio di attività.

10. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale.

11. Ogni variazione dell'attività autorizzata (es.: variazione della superficie – variazione della ragione sociale – variazione del legale rappresentante) deve essere tempestivamente comunicata al Comune, nei tempi rispettivamente prescritti dalla vigente normativa.

12. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della segnalazione certificata di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la cessazione definitiva dell'attività, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa, restituendo l'autorizzazione formale laddove posseduta.

## **Art. 5 – Limiti e modalità di espletamento dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto dei requisiti generali e specifici in materia di igiene e sanità, in funzione della attività svolta, in particolare per quanto riguarda lo smaltimento dei residui solidi e liquidi e l'approvvigionamento potabile, nonché all'espletamento delle procedure presso la competente Autorità Sanitaria, ed al conseguimento del titolo autorizzativo igienico sanitario (se ed in quanto previsti dalla legislazione vigente).

2. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche previste dalla vigente normativa.

**(N.B.: in relazione al precedente comma 2, anche a fini di controllo e vigilanza, vedi "Norme Regolamentari Igienico Sanitarie di esercizio dell'attività" in calce al Regolamento)**



## **Art. 6 – Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali e delle attrezzature**

1. Gli esercizi di cui al presente Regolamento devono essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria ed edilizio - urbanistica.

### **A) norme comuni**

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
- b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
- c) l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente;
- d) nei locali, per i casi di spandimento di sostanze tossiche volatili, deve comunque essere garantito un idoneo e sufficiente ricambio dell'aria.

3. Gli esercizi devono essere dotati di almeno n° 1 locale spogliatoio per gli operatori, in cui collocare appositi armadietti lavabili e disinfettabili, in numero di uno per ogni addetto, in cui riporre alternativamente gli abiti o le sopravesti.

4. Gli esercizi devono essere dotati di almeno n° 1 servizio igienico, a norma per portatori di handicap.

5. I servizi igienici a servizio della clientela devono essere interni al locale.

6. Nel caso di esercizi già autorizzati, dotati (in particolari ipotesi come ad esempio nei Centri Storici) di servizi igienici esterni all'edificio, qualora intervenga un cambiamento di titolarità, al subentrante non potrà essere autorizzato l'esercizio dell'attività, se il locale non venga dotato di servizi interni all'edificio.

7. Tutti i servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni, tali da risultare di facile e rapida pulizia, devono comunque essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- a) pavimento ricoperto di piastrelle lavabili, perfettamente solide ed impermeabili;
- b) pareti ricoperte di piastrelle o idoneo materiale lavabile fino all'altezza di mt. 1,50;
- c) dotazione minima di 1 lavandino ed 1 water;
- d) presenza di antibagno;
- e) locali ventilati e con porta a chiusura automatica.

8. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere realizzati, o successivamente adeguati, ai sensi della normativa al momento vigente.

9. I locali interrati e seminterrati devono essere espressamente autorizzati, in deroga, dalla competente A.S.L. e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
- b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

10. In tutti i locali ad uso dell'esercizio, compresi quelli non aperti al pubblico, i pavimenti devono essere rivestiti da materiali impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti e le pareti devono essere tinteggiate con pitture di tipo idro-resinoplastico o ricoperte da adeguato materiale lavabile.

11. Gli esercizi devono essere dotati di:

- a) contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata;
- b) armadio a destinazione esclusiva, con sportelli, per la biancheria pulita;
- c) recipienti, muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

12. Tutti gli esercizi devono essere dotati di idoneo materiale per il pronto soccorso.

13. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.



14. Durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.

#### **B) norme specifiche per acconciatore**

15. Tutti i lavandini ed i lavatesta devono essere dotati di acqua corrente potabile e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti per lo scarico diretto nelle tubature.

16. Gli allacciamenti alle condotte comunale, bianche e nere, devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

#### **C) norme specifiche per estetista**

17. Nei confronti di tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, al titolare incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza del fatto che, in caso di puntura o di taglio accidentale di entità significativa, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico.

18. I prodotti cosmetici impiegati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla Legge 713/1986 e s.m.i..

19. Gli esercizi di estetista devono garantire la fruibilità di n° 1 locale/spazio per l'attesa.

20. E' possibile la ripartizione della zona di lavoro in box-estetici purchè dotati delle seguenti caratteristiche:

- a) compartimentati da pareti costituite da materiali analoghi a quelli sopraindicati, di altezza adeguata, atta ad impedire l'introspezione;
- b) ampiezza sufficiente ad ospitare cliente e operatore e a garantire un'agevole espletamento delle prestazioni estetiche;
- c) provvisti di un idoneo numero di lavandini fissi proporzionati alle postazioni di lavoro, serviti da acqua corrente, potabile, calda e fredda, tali da consentire il lavaggio delle mani degli addetti;
- d) mantenuti sgombri da altri oggetti non necessari alla lavorazione.

21. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati nell'attività dovranno risultare conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento, certificati e dotati di specifica scheda tecnica; anche il loro utilizzo dovrà avvenire conformemente alle specifiche tecniche emanate.

22. Tutti gli esercizi dove viene svolta l'attività di estetista devono essere dotati di biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni cliente e di idonei apparecchi per le procedure di sterilizzazione/disinfezione dello strumentario.

#### **Art. 7 – Requisiti per attività svolte presso domicili privati, ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti**

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si unifichi alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente Regolamento.

2. Le attività possono esercitarsi anche presso il letto degli ammalati, purchè non affetti da malattie infettive in fase contagiosa, sia quando l'ammalato è a domicilio, previa certificazione di idoneità del medico curante, sia quando l'ammalato è ricoverato in luoghi di cura, previa autorizzazione del Direttore Sanitario.

3. Le attività oggetto di questo regolamento possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del medico curante o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto esclusivamente da personale qualificato di esercizi autorizzati.

4. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere esclusivamente di tipo monouso e immediatamente smaltiti, secondo le norme vigenti, dopo l'utilizzo sui malati.

#### **Art. 8 – Requisiti per attività svolte presso il proprio domicilio**

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, qualora siano autorizzate e rispondano, per l'aspetto igienico sanitario, ai seguenti requisiti :



- a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso civile abitazione e con servizi igienici propri, anche per consentire i necessari controlli; tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività ed i servizi igienici a ciò riservati devono avere le caratteristiche previste dal presente Regolamento;
- b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: devono essere integralmente rispettate le prescrizioni del presente Regolamento, senza eccezione alcuna;
- c) rifiuti: i rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso e separato.

2. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali esclusivamente per quanto riguarda ed i servizi igienici non indipendenti, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione; qualora intervenga un cambiamento di titolarità, al subentrante non si applica la deroga di cui al precedente comma.

#### **Art. 9 – Obblighi dell'esercente (esposizione autorizzazioni e/o SCIA - tariffe - orari - chiusure)**

- 1. La segnalazione certificata di inizio attività e le successive modifiche devono essere esibite agli organi di vigilanza, corredata dalla ricevuta di deposito della pratica.
- 2. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell'utente, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività.
- 3. Nella segnalazione certificata d'inizio attività e successive modifiche deve essere evidenziata la persona o le persone in possesso della qualificazione professionale di acconciatore o di estetista, compreso il Direttore Tecnico, che dovranno assicurare la loro presenza durante l'orario di lavoro, assumendosi la completa responsabilità per i procedimenti tecnici realizzati.
- 4. Il titolare dell'attività dovrà comunicare la cessazione del rapporto con l'impresa del Direttore Tecnico e contestualmente indicare la nuova figura incaricata al competente ufficio del Comune; la mancata comunicazione comporterà oltre alla sanzione amministrativa la chiusura temporanea dell'attività fino a che non verrà nominato un nuovo Direttore Tecnico; l'ufficio potrà accertare direttamente presso gli Enti previdenziali posizione e presenza del Direttore Tecnico.
- 5. Nei locali di esercizio devono essere esposti in modo visibile :
  - a) la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate,
  - b) l'eventuale titolo autorizzativo igienico-sanitario
  - c) qualunque altro atto od avviso che l'A.S.L. ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
- 6. Devono inoltre essere esposti, in modo visibile anche dall'esterno dell'esercizio medesimo :
  - a) un cartello riportante l'orario di attività ed i giorni di chiusura, liberamente stabiliti dall'esercente conformemente a quanto stabilito con ordinanza del Sindaco, competente, ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000.
  - b) un analogo cartello, con preavviso di almeno 7 giorni, in caso di chiusura continuativa volontaria dell'esercizio sino a 30 giorni, per ferie o altra causa non di forza maggiore, liberamente decise dall'esercente, conformemente a quanto stabilito con l'ordinanza del Sindaco di cui al precedente comma.

#### **Art. 10 – Sospensione volontaria dell'attività, sospensione coattiva, decadenza e revoca dell'autorizzazione**

- 1. Di norma, l'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione.
- 2. Oltre alla chiusura di cui al precedente comma 6, lettera b) dell'art. 9, è consentita la sospensione volontaria dell'attività, per un periodo superiore a 30 giorni ed inferiore a 6 mesi, previa comunicazione alla Civica Amministrazione.
- 3. Tale periodo può essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato, per motivi di salute, di maternità, per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività, per lavori di ristrutturazione dei locali o per altre comprovate ragioni, previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.



4. Superato il termine senza che l'attività sia stata ripresa, la Civica Amministrazione provvede a dichiarare la decadenza del titolo.

5. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione coattiva qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata.

6. L'autorizzazione si intende decaduta :

- a) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi, compresa la mancata individuazione di soggetto in possesso della qualifica professionalmente;
- b) alla data di decesso del titolare dell'esercizio, ovvero qualora il subentrante per successione ereditaria non faccia richiesta di voltura dell'autorizzazione entro il termine di 6 mesi dal trapasso;
- c) quando il subentrante per successione ereditaria non abbia conseguito personalmente i prescritti requisiti successivi, decorso il periodo transitorio di cui al comma 10 dell'articolo 4 del presente regolamento.

7. L'autorizzazione è revocata qualora :

- a) trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione di cui al precedente comma 5;
- b) non venga attivato l'esercizio entro 6 mesi dalla data di presentazione della SCIA;
- c) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Comune;
- e) per gravi e ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti.

### **Art. 11 – Vigilanza e sanzioni**

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale, alla A.S.L., alle Forze dell'Ordine ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività.

2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita a termini del vigente Regolamento comunale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 25.2.2003, in applicazione delle disposizioni della legge 16.1.2003, n° 3, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n° 689.

3. Le violazioni a disposizioni del presente Regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, sono punite con l'ammenda, da € 25,00 a € 500,00 ed in particolare :

- € 50,00, per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, relativamente agli orari, le chiusure, ed agli obblighi di comunicazione al Comune ed esposizione dell'avviso alla clientela;
- € 100,00, per la mancata osservanza delle tariffe professionali esposte;
- € 200,00, per la mancata osservanza delle norme concernenti le procedure per l'inizio dell'attività, i subingressi, i trasferimenti, le variazioni e le cessazioni;
- € 400,00, per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie;
- € 500,00, per l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della S.C.I.A..

4. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, quale sanzione accessoria, la sospensione dell'attività sino a 30 giorni.

5. Il Sindaco, in caso di attività abusiva, ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento, disponendo l'immediata chiusura coattiva dell'esercizio, ai fini di prevenzione della salute degli utenti e a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro, ai sensi del comma 5 dell'Art. 50 del D.Lgs. 267/2000, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o la denuncia penale, se ed in quanto prevista dall'ordinamento.

### **Art. 12 – Norma finale**

1. Per quanto non eventualmente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra precedente disposizione in materia di orari, valida per le attività ubicate nel territorio del Comune di Ventimiglia.



### **Tabella QUALIFICHE PROFESSIONALI (art. 3 Regolamento)**

#### **REQUISITI PER RICONOSCIMENTO QUALIFICA DI ACCONCIATORE (Legge 174/2005)**

a) frequenza di un apposito corso di qualificazione della durata di 2 anni seguito da un corso di specializzazione, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatore, da effettuarsi nell'arco di due anni e superamento di un apposito esame teorico-pratico.

b) Titolarità di un esercizio di barbiere iscritto all'albo delle imprese artigiane e frequenza di un apposito corso di riqualificazione.

c) Esperienza professionale conseguita presso imprese di acconciatura in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore o socio partecipante al lavoro con un periodo lavorativo a tempo pieno di tre anni, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica.

Il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato.

Il corso di formazione teorica di cui sopra può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo lavorativo, se esperito presso imprese esercenti attività di Barbiere, dovrà essere seguito da un corso di riqualificazione professionale previsto dall'Art. 6 della L.R. 174/05.

#### **REQUISITI PER RICONOSCIMENTO QUALIFICA DI ESTETISTA (Legge 1/1990 - L.R. 33/2001)**

Ai fini del riconoscimento della qualifica di estetista è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti di seguito elencati:

a) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno e superamento di un apposito esame teorico-pratico.

b) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista e dal superamento di un apposito esame teorico-pratico.

c) Attività lavorativa qualificata per un anno in qualità di dipendente qualificato a tempo pieno presso uno studio medico specializzato o un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), presso un'impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da appositi corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore.

d) Attività lavorativa qualificata a tempo pieno per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio lavoratore presso un'impresa di estetista seguita da corsi di formazione teorica della durata di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio antecedente l'iscrizione al corso.

I corsi devono essere seguiti presso scuole riconosciute dalla Regione/Provincia.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall'Italia è obbligatorio effettuare domanda di riconoscimento al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori, Uff. VI servizi e professioni, Via Molise 2 Roma.

**LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEVE ESSERE POSSEDUTA** dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente, regolarmente assunto come Direttore Tecnico.

Quando diverso dal titolare o da un socio, la **persona designata ad assumere la direzione dell'azienda** deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune.



**"Norme Regolamentari Igienico Sanitarie per l'esercizio dell'attività"**  
**(art. 5 Regolamento)**

**A) norme comuni**

1. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in perfetta pulizia.
  2. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione
  3. La biancheria deve essere cambiata ad ogni cliente ed una volta usata non potrà essere riutilizzata se non prima di essere stata lavata ad alta temperatura con materiale detergente e disinfettante; laddove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di biancheria monouso.
  4. Tutti gli strumenti di lavoro devono sottostare ad interventi di disinfezione e/o sterilizzazione effettuati mediante apparecchiature di riconosciuta efficacia; se costituiti da materiali riutilizzabili devono essere sottoposti a sterilizzazione a vapore umido (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti) o disinfezione chimica ad alto livello ( ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%).
  5. È assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione.
  6. Dopo l'utilizzo gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi.
  7. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
  8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di:
    - a) asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni cliente;
    - b) contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata che dovrà essere poi lavata ad alte temperature;
    - c) un armadio per quella pulita;
    - d) recipienti muniti di coperchio per la raccolta dei rifiuti;
    - e) un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
  9. Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni o lesioni cutanee, non possono essere servite; in ogni caso si dovrà provvedere a disinfettare la biancheria usata e a sterilizzare gli strumenti usati.
  10. Il titolare dell'esercizio è tenuto a informare tempestivamente l'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se si manifestasse sulla pelle del personale addetto.
  11. Gli impianti e le attrezzature devono essere conformi alle normative previste in materia e dotati di apposita certificazione di conformità rilasciata dal produttore.
  12. Coloro che intendono effettuare a richiesta del cliente il servizio a domicilio di cui all'Art. 3 dovranno essere forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igienico sanitarie.
- B) norme specifiche per acconciatore**
13. Dopo la risciacquatura con acqua corrente, la superficie rasata deve essere disinfettata con soluzione alcolica al 50%, profumata o altri preparati dermocompatibili, certificati all'uso.
  14. Il personale che adoperi le tinture e altri preparati deve fare uso di guanti.
  15. in particolare i rasoi devono essere rigorosamente monouso, inteso come "usa e getta".
  16. Tutti gli esercizi devono essere forniti di rasoi, di forbici, di pennelli ed altri accessori ed attrezzature in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.



17. Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia-capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

18. Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini.

**C) norme specifiche per estetista**

19. Prima di iniziare ciascun servizio l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone ed utilizzare guanti monouso nell'espletamento di procedure che possono comportare con tatto con sangue (pedicure, trucco permanente);

20. Ai sensi della DGR n. 7197/97 nei locali dove viene svolta l'attività di estetista dovrà essere affisso il seguente avviso al pubblico nelle dimensioni prescritte:

**AVVISO A TUTELA DELLA SALUTE**

*Si richiama l'attenzione dei Signori Clienti che intendano sottoporsi a trattamenti estetici e che risultano affetti da particolari patologie di informare tempestivamente l'estetista e di consultare al riguardo il proprio Medico curante*

21. Tutta l'attrezzatura occorrente per l'esercizio dell'attività deve essere tenuta con la massima pulizia. I ferri taglienti e gli aghi devono essere di tipo monouso; gli strumenti riutilizzabili debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore (autoclave a vapore umido a 121° C per un minimo di 20 minuti).

22. Nelle situazioni in cui non sia possibile applicare la sterilizzazione a disinfezione ad alto livello può essere usato ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%; nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.L. 626/94 e successive integrazioni e modifiche; il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello debbono essere preventivamente puliti seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità con l'esposizione al calore e ai germicidi chimici.